

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2408

Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità - L. n. 56/2014 - I.r. n. 37/2015 e I.r. n. 9/2016 - Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 10, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 29. Incremento orario dipendenti ex Provincia di Foggia e di Lecce con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'Assessore con delega al Personale e organizzazione Antonio NUNZIANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Relazioni istituzionali" e confermata dal dirigente della Sezione Personale e organizzazione riferisce.

Premesso che:

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha previsto, tra l'altro, all'articolo 1 comma 89, che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.

La l. r. n. 37/2015 recante "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", ha previsto, tra l'altro, che la Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia è diretta da un dirigente regionale e si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza", in particolare, che il "Nucleo di vigilanza ambientale" è composto dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015 dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi.

La l.r. n. 9 del 27 maggio 2016 recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)", ha individuato le funzioni che vengono esercitate dalla Regione e nel contempo, è stato disposto il trasferimento nell'organico regionale del relativo personale dichiarato soprannumerario dalle province stesse, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 37/2015 ed alla l.r. n. 9/2016, a far data dal 1° agosto 2016, sono stati immessi nell'organico regionale n. 225 dipendenti dichiarati soprannumerari dalle Province pugliesi, di cui n. 5 della Provincia di Barletta – Andria – Trani, n. 41 della Provincia di Brindisi, n. 95 della Provincia di Foggia, n. 50 della Provincia di Lecce e n. 34 della Provincia di Taranto. Tra i n. 225 dipendenti ricollocati nei ruoli regionali erano compresi n. 39 dipendenti, già assunti dalle rispettive Province di provenienza, con rapporto di lavoro part – time a 26 ore, ad oggi, incrementare ad ore 33.

- La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" stabilisce all'articolo 1 comma 793 che "allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche ... il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga alle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. "; ed al comma 799 che "... Al personale con rapporto subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione."

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575, con riferimento all'anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario la complessiva somma di

€ 235.000.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alla Regione Puglia la somma € 19.328.278,00;

Con la D.G.R. n. 1180 del 28/06/2018, in attuazione all'art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego per l'anno 2018, e contestualmente si è provveduto all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa ed alla variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La legge regionale n.29 del 29 giugno 2018 all'articolo 10 comma 3 ha stabilito che:<< *In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.* >>

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 10, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 29, a far data dal 1° luglio 2018, sono stati trasferiti alla Regione Puglia n. 392 dipendenti in servizio presso i centri per l'impiego della Città Metropolitana di Bari e delle altre Province pugliesi, già collocati in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tra i n. 391 dipendenti trasferiti nei ruoli regionali sono compresi n. 2 dipendenti, già assunti dalla Provincia di Foggia, con rapporto di lavoro part – time a 26 ore settimanali.

Considerato che:

- La vigente dotazione organica della Regione Puglia è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 1165.
- Le strutture di appartenenza, in particolare, il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, la Sezione di Vigilanza ambientale, la Sezione Formazione professionale, la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, la Sezione Turismo e la Sezione Promozione e tutela del lavoro, in relazione all'assetto organizzativo e gestionale nonché sulla base delle esigenze lavorative necessarie per assolvere le funzioni alle stesse assegnate hanno espresso la necessità di incrementare il numero di ore lavorative del personale di che trattasi in regime di part – time.

Tenuto conte che:

- Tra gli obiettivi di finanza pubblica ai quali sono chiamati a concorrere gli EE.LL, vi è quello di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.
- L'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale,

comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i predetti dipendenti è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa, ossia, con il rispetto delle previsioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) come integrato dall'articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 che impone il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013).

Con D.G.R. n.885 del 15 maggio 2019 è stata approvata la " Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in relazione ai posti in dotazione organica. Dichiarazione di non eccedenza anno 2019".

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa programmata riveniente dalla presente deliberazione trova copertura sui seguenti capitoli:

- "capitolo 3010 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale ex province – Il.rr. 37/2015, 5/2016 e 9/2016" per € 3.565,45
- "capitolo 3013 - Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie al personale delle ex province – Il.rr. 37/2015, 5/2016 e 9/2016" per € 954,58
- "capitolo 3014 - Retribuzioni al personale delle ex province – Il.rr. 37/2015, 5/2016 e 9/2016. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" per € 303,06
- "capitolo 1501005 - Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato per € 833,60
- "capitolo 1501010 - Contributi obbligatori per il personale" - per € 223,18
- "capitolo 1501011 - IRAP - per € 70,86

Con Determinazioni Dirigenziali n. 1450/2019 e n. 1483/2019 sono state impegnate, tra l'altro, le precitate somme.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti ex province dei centri per l'impiego in part-time fino a 35 ore settimanali a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in questione, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi espletati;
2. di dare mandato al Dirigente del Sezione Personale e organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi a quanto disposto con il presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

IL RESPONSABILE PO "Relazioni istituzionali": (Maria Antonietta D'Alessandro)

IL DIRIGENTE di Sezione "Personale e organizzazione": (Nicola Paladino)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA .

IL DIRETTORE di Dipartimento "Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione":
(Angelosante Albanese)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'ASSESSORE "Personale e organizzazione": (Antonio Nunziante)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

**Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.**

Bari, 19/12/2019

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Elisabetta VIESTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Personale e organizzazione ;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti ex province dei centri per l'impiego in part-time fino a 35 ore settimanali a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in questione, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi espletati;
2. di dare mandato al Dirigente del Sezione Personale e organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi a quanto disposto con il presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO